

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi dell'articolo 228 del presente CCNL le Parti sottoelencate rinnovano la parte normativa ed economica del **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER LE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO**

Addì, ventiquattro del mese di Novembre dell'anno duemilaotto in Roma le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo normativo ed economico e per il recepimento delle indicazioni promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).

All'atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa – rappresentata dal Presidente Nazionale Fausto Perazzolo Marra e dal Vice Presidente Giancarlo Badalin, con l'assistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni Industriali ed Istituzionali della Confterziario

E

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali – di seguito CIU, rappresenta dal Presidente Nazionale Corrado Rossitto

E

- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal suo Segretario Generale Giuseppe Carbone

Art. 44 (Indennità di funzione)

A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 150,00 (centocinquanta/00 euro) lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:

- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate;
- verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione;
- definizione e revisione periodica di bilanci di carriera;
- verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi;
- modalità d'esercizio della formazione continua;
- incentivazione della mobilità professionale e di carriera

Art. 46 ABROGATO

Art. 47 ABROGATO

Art. 48 ABROGATO

Art. 49 ABROGATO

Art. 50 ABROGATO

Art. 70 (Aumenti per anzianità)

L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte.

Gli importi dovuti dagli scatti di anzianità saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del biennio.

Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente

<i>Livello</i>	<i>Importo</i>
<i>Quadri</i>	€ 50.60
<i>1° livello</i>	€ 47.30
<i>2° livello</i>	€ 44.00
<i>3° livello</i>	€ 40.70
<i>4° livello</i>	€ 38.50
<i>5° livello</i>	€ 36.30
<i>6° livello</i>	€ 34.65
<i>7° livello</i>	€ 33,00

Art. 102 (Paghe contrattuali)

Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti

LIVELLO	PAGA BASE CONTRATTUALE Al 30/11/2008	PAGA CONTRATTUALE AL 01/12/2008	PAGA CONTRATTUALE Al 01/09/2009
Quadri	€ 1.791,28 *	€ 1.862,93 **	€ 1.916,6**
I	€ 1.544,38	€ 1.606,16	€ 1.652,49
II	€ 1.413,06	€ 1.469,58	€ 1.511,97
III	€ 1.334,26	€ 1.387,63	€ 1.427,66
IV	€ 1.267,78	€ 1.318,49	€ 1.356,52
V	€ 1.176,67	€ 1.223,74	€ 1.259,04
VI	€ 1.142,81	€ 1.188,52	€ 1.222,81
VII	€ 1.045,35	€ 1.087,16	€ 1.118,52
* Indennità Funzione Quadro pari a € 120,00. ** Indennità Funzione Quadro pari a € 150,00.			

Art. NUOVO (UNA TANTUM)

Recupero della vacanza contrattuale dall'01/09/2008 al 30/11/2008 le aziende pagheranno ai lavoratori in forza antecedentemente alla data 31/08/2008 i seguenti importi di indennità di vacanza contrattuale.

Gli importi andranno pagati unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2009.

<i>Livello</i>	<i>Importo</i>
<i>Quadri</i>	€ 214,95 + € 90,00*
<i>1° livello</i>	€ 185,34
<i>2° livello</i>	€ 169,56
<i>3° livello</i>	€ 160,11

4° livello	€ 152,13
5° livello	€ 141,21
6° livello	€ 137,13
7° livello	€ 125,43

Nota: recupero ratei indennità quadro

Art. 109 ABROGATO

Art. 110 ABROGATO

Art. 171 (COVELCO)

Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL è attivata una trattenuta pari allo 1.2% della retribuzione a carico dei soli datori di lavoro.

L'attivazione del presente articolo avviene, ai sensi della Legge n.3 11/73, mediante la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate in allegato.

Art. 173 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)

Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,30%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,20%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%).

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,20% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "mancata adesione all'Ente Bilaterale del contratto".

Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO - ECST l'Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente.

L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

TITOLO NUOVO

Assistenza Sanitaria Integrativa

Art. NUOVO/1 (Adesione all'Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)

Al fine di garantire un maggiore livello di tutela dei lavoratori inquadrati nel presente contratto collettivo, le Parti contraenti stabiliscono che i lavoratori saranno iscritti al Fondo Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa, in sigla Fondo EASI.

L'Ente fornirà, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento – che diverranno allegati del presente CCNL, prestazioni sanitarie integrative per tutti i dipendenti, inclusi gli apprendisti, con contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi.

Art. NUOVO/2 (Iscrizione)

Le aziende applicanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro iscriveranno tutti i dipendenti entro il mese successivo alla assunzione.

NOTA A VERBALE

Per i dipendenti già in forza alla data del 01/12/2008 la data di iscrizione è fissata entro il termine massimo del 31 marzo 2009 con decorrenza di iscrizione al 01/04/2009.

Art. NUOVO/3 (Quota Associativa una tantum)

Al momento dell'iscrizione del lavoratore al Fondo EASI, l'azienda verserà, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo, la somma una tantum di euro 40.00 (quaranta/00).

Detto importo è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Art. NUOVO/4 (Quota associativa)

La quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi è pari a Euro 240.00 (DUECENTOQUARANTA/00) suddivisi in 12 rate mensili da euro 20.00 (Venti/00).

La quota sarà così suddivisa: euro 15.00 (quindici/00) a carico dei datori di lavoro ed euro 5.00 (cinque/00) a carico dei lavoratori.

Il versamento andrà effettuato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di EASI.

Art. NUOVO/5 (Quota associativa Quadri)

La quota associativa annuale per ogni quadro a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi è pari a Euro 480.00 (QUATTROCENTOTTANTA/00) suddivisi in 12 rate mensili da euro 40.00 (Quaranta/00).

La quota sarà così suddivisa: euro 30.00 (trenta/00) a carico dei datori di lavoro ed euro 10.00 (dieci/00) a carico dei Quadri.

Il versamento andrà effettuato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di EASI.

NOTA A VERBALE

Per i dipendenti già in forza alla data del 30/11/2008 la prima rata sarà quella di aprile 2009.

Art. NUOVO/6 (Rinuncia del lavoratore)

Il lavoratore potrà rinunciare per iscritto alla iscrizione al Fondo EASI non vedendosi trattenuta la propria quota.

Al lavoratore che eserciterà il suo diritto di rinuncia, il datore di lavoro corrisponderà come INDENNITA' DI MANCATA ADESIONE AL FONDO EASI la quota di 15.00 € per dodici rate.

La rinuncia del lavoratore va comunicata al momento dell'accettazione dell'offerta di lavoro.

Per i lavoratori già in servizio la rinuncia andrà fatta entro il termine del 28/02/2008.

LA comunicazione della rinuncia va effettuata su apposito modulo scaricabile dal sito di Fondo EASI (www.fondoeasi.it).

Art. 228 (Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal 1° dicembre 2008 e avrà scadenza il 31 agosto 2012 per la parte normativa ed il 31 agosto 2010 per la parte economica, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze contrattualmente stabilite.

Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo.

Allegati al contratto collettivo

- a) Minimi Tabellari
- b) Regolamento RSU
- c) Regolamento 626/94
- d) Statuto Ente Bilaterale
- e) Accordo attuativo per l'apprendistato
- f) Modulistica e fac-simile del cedolino paga
- g) *Statuto Fondo EASI*
- h) *Regolamento Fondo EASI*